



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 5.2022

Seregno, 4 febbraio 2022

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – AGGIORNAMENTI

Ad integrazione della circolare 24.2021 si forniscono ulteriori informazioni sull'Assegno Unico Universale dopo gli ultimi chiarimenti inviati.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, il soggetto che aveva presentato domanda per l'assegno temporaneo nel 2021 continuerà a percepire per questi 2 mesi tale assegno, mentre a partire dal mese di marzo, se vorrà continuare a percepire assegni per i figli a carico, dovrà presentare una nuova domanda per l'assegno unico e universale.

La domanda può essere già presentata a partire dal mese di gennaio: questo non inficia, né annulla la percezione nei mesi di gennaio e febbraio dell'assegno temporaneo. Se viene presentata tra il 1.01.2022 al 30.06.2022 l'assegno decorre dalla mensilità di marzo, quindi si potrà beneficiare di tutte le mensilità disponibili da marzo a giugno (e le seguenti), mentre se viene presentata dal 1.07.2022 in poi la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Con l'assegno unico **vengono abrogati questi istituti:**

premio alla nascita o cosiddetto Bonus mamma domani (art. 1, c. 353 L. 232/2016);

assegno di natalità o cosiddetto Bonus Bebè (art. 1, cc. 125-129 L. 190/2014);

assegno ai nuclei famigliari (ANF);

detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Resteranno invece le detrazioni per gli altri familiari a carico.

Non viene invece abrogato il Bonus nido che continua a restare in vigore anche per tutto il 2022 (così come chiarito nel messaggio Inps 31.12.2021, n. 4748, nonché nella FAQ sul sito).

La domanda per l'assegno ha validità annuale e **copre i mesi da marzo dell'anno 2022 a febbraio dell'anno 2023**, ciò significa che i mesi di gennaio e febbraio di ogni anno hanno come riferimento l'ISEE in corso di validità del mese di dicembre dell'anno precedente (come specificato dall'art. 6, c. 7 D.Lgs. 230/2021).

Gli importi degli assegni variano dai 175 euro con un ISEE inferiore o uguale a 15.000 fino a stabilizzarsi a 50 euro con un ISEE dai 40.000 in su.

Poi vi sono delle maggiorazioni per diverse condizioni aggiuntive, quali per esempio la presenza di più di 2 figli (dai 3 quindi), la disabilità, la madre di età inferiore a 21 anni, l'ipotesi che entrambi i genitori abbiano un reddito da lavoro, ecc. Riguardo a quest'ultima casistica per reddito di lavoro, non essendo meglio specificato si intende qualunque tipo di reddito di lavoro, dal lavoro autonomo, al lavoro dipendente, ecc.

L'assegno spetta a decorrere dal 7° mese di gravidanza, ma la domanda va presentata dopo la nascita del bambino poiché occorre indicare il suo codice fiscale, verranno quindi in automatico erogate le mensilità pregresse (dal settimo mese alla nascita) con la prima mensilità.

In presenza di **figli minorenni**, si terrà conto dell'indicatore calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013 ("prestazioni agevolate rivolte a minorenni"), in cui si spiega che anche il genitore non convivente nel nucleo familiare o non coniugato con l'altro genitore, che però abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, salvo particolari casi chiariti specificamente dal medesimo articolo di legge.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

In caso di **genitori non coniugati** e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, l’indicatore sarà differente rispetto all’ISEE ordinario. Per i figli maggiorenni invece si fa riferimento all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del DPCM 159/2013 (“ISEE ordinario”).

In **manca di ISEE al momento della domanda**, l’assegno spetterà comunque sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di richiesta, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al già citato DPCM n. 159/2013. In tale caso, tuttavia, occorrerà distinguere una serie di ipotesi. Se l’ISEE è presentato entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.

Se l’ISEE è invece presentato dal 1° luglio, la prestazione verrà calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione.

In assenza di ISEE, oppure con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante verrà calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del d.lgs. n. 230/2021 (ossia 50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i maggiorenni)

I documenti necessari per effettuare la domanda sono:

- i dati dei figli;
- i dati dell’altro genitore che non presenta la domanda. Si ricorda che è possibile chiedere che l’assegno venga accreditato integralmente al genitore richiedente;
- dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati.
- L’assegno è fiscalmente irrilevante.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino